

# Italia Nostra

*Sezione Maremma Toscana*

Alle Soprintendenze archeologiche belle arti e  
paesaggio di

Firenze, Pistoia e Prato

[mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it)

Massa Carrara e Lucca

[mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it)

Arezzo, Siena e Grosseto

[mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it)

Livorno e Pisa

[mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it)

e PC

Al Ministero dei Beni Culturali

Direzione Generale Archeologia, belle arti e  
paesaggio

[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

[srm28635@pec.carabinieri.it](mailto:srm28635@pec.carabinieri.it)

## **Sentenza Consiglio di Stato 252/2020. Considerazioni di carattere selvicolturale nelle aree sottoposte a vincolo provvedimentale.**

Recentemente il Consiglio di Stato, annullando la delibera della Giunta della Regione Toscana 456/2019, relativa ai lavori nella pineta litoranea del Tombolo di Marina di Grosseto, ha ribadito la giusta interpretazione della normativa in materia paesaggistica, relativa ai “tagli colturali” in aree a tutela provvedimentale, nelle quali ci auguriamo sia pacifico, almeno da adesso, che qualsiasi intervento debba essere autorizzato in base alla normativa paesaggistica, sebbene il Settore Forestazione della Regione Toscana si sia sempre espresso in modo contrario.

Come associazione interessata alla tutela del paesaggio, esprimiamo forte soddisfazione che tale delicata materia, almeno nelle zone tutelate in base alla legge, sia stata ribadita la potestà dello Stato.

Ci permettiamo di rappresentare alcune considerazioni di carattere selvicolturale che, qualora ritenuto opportuno, codeste Soprintendenze potranno applicare nell’esame delle istanze forestali che da oggi, ci auguriamo, perverranno a codesti uffici da parte competente Amministrazione per il vincolo idrogeologico, onde acquisire il preventivo nulla osta paesaggistico.

Preme innanzi tutto ricordare, come già ribadito da autorevoli pareri a suo tempo espressi dall’Ufficio Legislazione del MiBACT, che la natura della tutela paesaggistica, espressa dagli artt. 136 e 142 del Codice, ha una diversa origine ed una diversa concezione. L’art. 142, come ben noto, recependo le istanze della Legge Galasso, concepisce il bosco come un ambiente dinamico, i cui usi antropici tradizionali, se finalizzati

# Italia Nostra

## Sezione Maremma Toscana

alla sua cura, sono ritenuti processi essenziali alla conservazione del bene, nell'ottica dei successivi sviluppi della così detta "ecologia del paesaggio".

I vincoli di tutela espressi dall'art. 136, invece, derivano dalla Legge Bottai, a sua volta condizionata dalla precedente Legge Croce, in cui la tutela paesaggistica rimane ispirata da considerazioni estetiche e di immutabilità dello stato dei luoghi.

Le utilizzazioni forestali sono in grado di alterare notevolmente la percezione estetica del paesaggio, potendo creare ampie aperture del bosco, visibili da chilometri di distanza, segnate da linee disarmoniche rispetto alla naturale geomorfologia dei rilievi, i cui effetti estetici sono irreversibili in un arco temporale sufficientemente breve, ed alterano quindi la percezione delle popolazioni, legata alla condizione psicologica dei singoli individui in relazione al limite biologico della vita.

Sempre più spesso i tagli boschivi sono infatti oggetto di aspre critiche non solo di intellettuali e scienziati, ma anche di associazioni e comitati di cittadini, vittime dello "spaesamento" (letteralmente, la perdita di "paese", cioè di paesaggio, con relativa perdita di riferimenti culturali e psicologici), cui spesso si associano sentimenti di rabbia e frustrazione, che sfociano in manifestazioni di protesta, proprio in virtù dell'aumentata sensibilità per il bosco da parte della nostra cultura, alla ricerca di una dimensione ricreativa in grado di compensare lo stile ed i ritmi di vita della città.

Attualmente il dibattito principale riguarda i tagli a raso nelle fustaie che sono, assieme alla selvicoltura del ceduo, storicamente oggetto di critica, anche per le note problematiche connesse al rischio idrogeologico, da parte di generazioni di illustri forestali che si sono succeduti nelle sedi accademiche.

A parere di questa Associazione, quindi, almeno nelle aree tutelate da decreto ministeriale, non possono essere previsti tagli destinati a creare impatto estetico, interrompendo l'integrità del manto forestale. Essi, infatti, creano un'alterazione percettiva del paesaggio, suscettibile di interrompere bruscamente la continuità delle chiome, mettendo a nudo il suolo.

Potrebbe quindi essere opportuno autorizzare ai fini paesaggistici solo quegli interventi in grado di preservare la continuità della copertura boschiva.

Per ciò che concerne le *fustaie*, riteniamo che gli interventi compatibili con i valori estetici del bosco siano quelli in cui il prelievo legnoso di massa o di volume (tecnicamente "ripresa") non ecceda un terzo della massa o del volume presente sulla particella forestale prima dell'intervento (tecnicamente "provvigione"), sia in termini di prelievo effettuato in modo uniforme e andante su tutta la particella, sia effettuato con l'apertura di "buche", cioè piccole superfici del diametro uguale all'altezza delle piante dell'intorno, orientativamente dai 300 ai 500 m<sup>2</sup>, effettuati comunque ad intervalli di tempo regolari, tali da garantire il ripristino delle condizioni di maturità.

Sinteticamente, i tagli a nostro parere compatibili nel bosco governato a fustaia sono quelli riferibili agli artt. 30, 34, 35 e 36 del Regolamento forestale della Toscana. I tagli colturali nella fustaia disetanea sono da considerare sempre compatibili.

Per quanto riguarda il bosco governato a *ceduo*, sottolineiamo che il trattamento ad oggi più diffuso (taglio a raso con rilascio di matricine) rappresenta una forma assai impattante di utilizzazione, poiché asporta una

# Italia Nostra

## Sezione Maremma Toscana

massa legnosa del 90 – 95% della provvigione, a turni molto brevi (circa 20 – 40 anni). Pertanto riteniamo che gli interventi da autorizzare o da prescrivere siano sicuramente le conversioni ad alto fusto per i boschi con età superiore una volta e mezzo il turno (per le varie querce, circa 27 anni), età oltre la quale, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera "g" del Dlgs 34/2018, il ceduo viene classificato come "terreno abbandonato". Per i boschi di età inferiore, nel caso non auspicabile che si voglia continuare nel governo a ceduo, sarebbe opportuno prescrivere il c.d. "ceduo composto", considerato come una terza forma di governo del bosco, oppure come una variante del ceduo o della fustaia. Tale sistema selvicolturale, infatti, meglio risponde ad esigenze estetiche, poiché attenua la discontinuità delle chiome, grazie al più elevato numero di matricine rilasciate e alle loro maggiori dimensioni, e si avvicina probabilmente di più al sistema selvicolturale storico di gran parte dei boschi della Toscana, prima della loro massiccia conversione a ceduo iniziata a partire dalla seconda metà del XIX Secolo. In ogni caso, andrebbe fortemente scoraggiato il ceduo semplice o matricinato.

Sinteticamente, i tagli a nostro parere compatibili in caso di ceduo sono quelli riferibili agli artt. 23, 27 e 28 del Regolamento forestale.

Sottolineiamo che i boschi, che nel nostro Paese coprono un terzo della superficie (circa 11 milioni di ettari), rappresentano la più vasta area tutelata paesaggisticamente. Purtroppo la salvaguardia della loro funzione paesaggistica è stata in gran parte inficiata dall'anarchia delle legislazioni forestali regionali, che hanno frammentato e indebolito le competenze affidate allo Stato, specialmente per ciò che concerne il c. d. "taglio colturale", inteso originariamente dal legislatore come intervento necessario alla cura del bosco, ed esteso arbitrariamente dalle regioni anche ai tagli finalizzati alla raccolta del prodotto legnoso, e ciò in contrasto con un lungo e costante orientamento giuridico della Corte di Cassazione.

Questa sentenza del Consiglio di Stato ribadisce il livello minimo di tutela del paesaggio forestale benché, a parere di questa Associazione, l'unica esenzione dall'autorizzazione paesaggistica per i tagli colturali e le opere a servizio delle attività agrosilvopastorali, prevista dall'art. 149 comma 2 del Codice, riguardi solo i boschi indicati alla lettera "g" dall'articolo 142, comma 1, e non già quelli che comunque sorgono nelle zone e nei territori indicati alle lettere a, b, c, d, e, f, h, i, l, del medesimo precetto. Tuttavia risulta a questa Associazione che, alla data attuale, la gran parte dei tagli boschivi nelle aree tutelate da vincolo provvedimentale e nelle zone o territorio diversi da quelli della lettera "g" avvenga in assenza di autorizzazione paesaggistica.

È auspicabile quindi un ripristino delle condizioni di legalità, a tutela del paesaggio forestale e delle molteplici funzioni culturali che l'orientamento costituzionale della nostra Nazione riconosce alle foreste.

Il Presidente

Michele Scola

